



COMUNE DI PIANEZZA

Città Metropolitana di Torino

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE, 27 GENNAIO 2012, N. 3, COME MODIFICATA DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221 E DELL'ART. 4 DEL DECRETO MINISTERIALE GIUSTIZIA N. 202/2014.

- 1) Il Comune di Pianezza, in persona del proprio Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, avente codice fiscale 01299070019, con sede in Pianezza (TO), P.zza Leumann,1, istituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (di seguito Organismo), quale "articolazione interna" del Comune di Pianezza, ma autonomo a tutti gli effetti contabili e fiscali.
- 2) L'Organismo ha come rappresentante legale il Sindaco *pro tempore* del Comune di Pianezza, che è anche il responsabile dell'Organismo.
- 3) L'Organismo prende la denominazione di "**ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI PIANEZZA CITTA' SOLIDALE**".
- 4) L'Organismo ha sede legale presso il Comune di Pianezza (TO), in Pianezza, P.zza Leumann n.1, ove viene istituita una segreteria dell'Organismo.
- 5) L'Organismo svolge le sue funzioni principali presso i locali messi a disposizione dal Comune di Pianezza.
- 6) L'Organismo ha lo scopo di erogare il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento e, più nello specifico, di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi e per gli effetti della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
- 7) La struttura organizzativa dell'Organismo è così articolata: Responsabile dell'Organismo, Referente, n. 3 Gestori della Crisi, n. 2 Ausiliari, Segreteria Amministrativa (composta da n. 2 segretari).
- 8) I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dal servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento erogato dall'Organismo medesimo.
- 9) Il costituito Organismo depositerà domanda di iscrizione, unitamente al proprio Regolamento ed al Regolamento di Autodisciplina, al Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento, Sezione B, istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 202/2014.
- 10) L'Organismo stipulerà ed allegherà polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni LLOYD'S, avente ad oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.
- 11) L'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo sono regolati dal Regolamento di Procedura qui di seguito riportato, che contiene anche l'indicazione di ogni ulteriore elemento di legge.